



**Regolamento**  
**dell'Imposta di soggiorno**  
**Comune di Martina Franca (TA)**  
**(D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23)**

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	pag.	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	pag.	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	pag.	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	pag.	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	pag.	6
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag.	6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	pag.	7
Articolo 9 - Sanzioni	pag.	8
Articolo 10 - Riscossione coattiva	pag.	8
Articolo 11 - Rimborsi	pag.	9
Articolo 12 – Contenzioso	pag.	9
Articolo 13 - Osservatorio Permanente	pag.	9
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	pag.	10
Articolo 15 - Tutela dei dati personali	pag.	10
Articolo 16 - Entrata in vigore	pag.	10

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. L'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di imposta di scopo e il gettito è obbligatoriamente da destinare al finanziamento di un'ampia serie di interventi connessi al settore turistico, come disciplinato al successivo comma 3.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 11 e alla Legge Regionale 15 luglio 2011 n.17, nonché al regolamento regionale 22 marzo 2012 n. 6 , ubicati nel territorio del Comune di Martina Franca.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. Tali interventi finanziari potranno essere, a carattere consultivo, condivisi e partecipati con gli enti operanti nel settore degli investimenti turistici.
4. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 che si trovano nel territorio del Comune di Martina Franca e non risulta iscritto all'anagrafe di Martina Franca.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 - ter del di 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del di 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

### **Articolo 4 – Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale. L'entità dell'imposta non dovrà essere variata per almeno due anni. La variazione dell'entità dell'imposta potrà entrare in vigore solo dopo un anno dalla sua adozione.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti per un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta è definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto della classificazione attribuita alle strutture ricettive.

### **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - e. le prenotazioni in day user;
  - f. il personale dipendente della struttura ricettiva che alloggia nella stessa;
  - g. le comitive scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli accompagnatori;
  - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - i. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - j. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore, L'esenzione in ragione di un accompagnatore per disabili;
  - k. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) j) e k) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza

sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione.

### **Articolo 6 – Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, nella misura di cui all'art. 4.
2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Martina Franca nei termini e modalità stabiliti dal successivo 7.

### **Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
  - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turismo del Comune;
  - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - c. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
  - e. in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il **sedicesimo giorno del mese** successivo di ciascun mese solare, avvalendosi dell'apposita modulistica, allegata al presente regolamento, o delle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Martina Franca, il numero di coloro

che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

3. La trasmissione della documentazione di cui al comma 2 potrà essere effettuata tramite servizio postale, PEC, consegna a mano, mail o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Martina Franca.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il **sedicesimo** giorno del mese successivo alla chiusura di ogni **mese** solare:
  - a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Martina Franca;
  - b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Martina Franca;
  - c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
  - d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

### **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva

inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto a) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro** 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**



1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11- Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 C.C. dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, previa eventuale verifica degli uffici competenti.

### **Articolo 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 13 - Osservatorio Permanente**

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del ricettivo al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e al fine di svolgere attività consultiva per il miglior utilizzo delle risorse rivenienti dall'imposta di soggiorno, così come riportato all'art.2 comma 3 del presente regolamento.
2. Il Comune si impegna a contrastare con qualsiasi mezzo ogni forma di abusivismo e concorrenza sleale in materia di ricettività, programmando specifiche attività di controllo con l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Articolo 15 - Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 19, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

## **Articolo 16 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2019.